

STATUTO

MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPENA RM STRADA COM. DI
MACCHIA TONDA 8

Numero REA: RM - 729542

Codice fiscale: 04098851001

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ad Euro 29.672,58 (ventinovemilaseicentosettantadue e cin-	
	quantotto centesimi), mediante imputazione a capitale della	
	"riserva straordinaria" di Euro 9.014,30 (novemilaquattordici	
	e trenta centesimi) risultante dalla situazione patrimoniale	
	come sopra approvata e tuttora esistente, restando immutata,	
	ai sensi dell'art.2481-ter C.C., la quota di partecipazione	
	di ciascun socio;	
	3)- di trasformare la "MAIEUSIS S.r.l." in Società Coo-	
	perativa Sociale, facendole assumere la nuova denominazione	
	"MAIEUSIS - Società Cooperativa Sociale" ed il nuovo oggetto	
	sociale di cui agli artt.4 e 5 dello Statuto appresso ripor-	
	tato;	
	4)- di approvare conseguentemente lo Statuto, formato da	
	quarantotto articoli, che qui appresso si trascrive:	
	STATUTO	
	<u>Art.1)</u> - E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991	
	n.381, della legge Regione Lazio 27 giugno 1996 n.24 e del-	
	l'art.2512 del Codice Civile, una società Cooperativa sociale	
	a mutualità prevalente denominata "MAIEUSIS - Società Coope-	
	rativa Sociale" , disciplinata nell'ordine dalle norme di cui	
	appresso, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla	
	legge, dalle disposizioni legislative sulle società coopera-	
	tive sociali, da quelle sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e, in quanto compatibili e consentito dall'art.	
	2519 Codice Civile, da quelle sulle società a responsabilità	
	4	

	limitata.	
	<u>Art.2)</u> - La società ha sede in Capena (Roma).	
	Potranno essere istituite, modificate o soppresses filiali,	
	succursali, sedi amministrative, rappresentanze, agenzie e	
	dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.	
	<u>Art.3)</u> - La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di	
	legge.	
	<u>Art.4)</u> - Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità	
	di occupazione lavorativa ed occasioni di lavoro al fine di	
	migliorare ed elevare le loro condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	La società è retta e disciplinata secondo i principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata, in ossequio a	
	quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 ed eventua-	
	li norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanita-	
	ri, sociali, assistenziali ed educativi orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di	
	persone in condizione di disagio psichico e psichiatrico, di	
	minori a rischio e di persone handicappate e con ritardi di	
	apprendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giun-	
	5	

	te alla fase terminale della loro esistenza, in ottemperanza	
	all'art.1-primo comma lett. A) della legge n.381/91.	
	<u>Art.5)</u> - In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei requi-	
	siti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai	
	vantaggi mutualistici, la Cooperativa potrà:	
	1)- assistenza socio-sanitaria e sociale:	
	- organizzare e gestire ogni attività inerente la cura, la	
	riabilitazione e l'integrazione sociale di pazienti psichia-	
	trici anche attraverso la gestione di comunità terapeutiche,	
	riabilitative, terapeutico-riabilitative, centri diurni, "day	
	hospital", case alloggio, comunità alloggio, il reperimento e	
	la promozione di strutture abitative di vario tipo per sog-	
	getti con problematiche o disagio psichiatrico e quant'altro	
	previsto dalla normativa vigente nel campo della cura psi-	
	chiatrica attraverso l'integrazione di diversi approcci tera-	
	peutici sempre aggiornati ai risultati delle ricerche scien-	
	tifiche più qualificate;	
	2)- assistenza sanitaria:	
	- organizzare attività sanitaria domiciliare, ambulatoriale	
	ed in strutture residenziali per pazienti psichiatrici e loro	
	nuclei familiari;	
	- organizzare e fornire servizi sanitari per patologie psi-	
	chiatriche in regime ambulatoriale, semiresidenziale e	
	residenziale;	
	- organizzare e fornire servizi di sostegno, cura ed assi-	
	6	

	stenza in regime ambulatoriale per i familiari delle persone	
	con disagio psichiatrico e disturbi del comportamento;	
	- promuovere l'inserimento sociale attraverso iniziative mi-	
	rate che comprendono colloqui motivazionali, ambulatoriali	
	per pazienti psichiatrici, tossicodipendenti ed alcolisti, di	
	preparazione a programmi residenziali o semiresidenziali, a	
	trattamenti specializzati per la gestione del disagio connes-	
	so a problemi comportamentali patologici (disordini di perso-	
	nalità "borderline", disordini del comportamento alimentare,	
	compulsioni di vario tipo, ecc.), della tossicodipendenza,	
	ecc.;	
	- promuovere iniziative mirate alla prevenzione del disagio	
	adolescenziale, al trattamento e cura di patologie in età in-	
	fantile, preadolescenziale ed adolescenziale;	
	3)- istruzione, formazione e ricerca:	
	- organizzare "workshops", corsi di formazione, "training",	
	aggiornamento e sensibilizzazione per quanti operano o desi-	
	derano operare nel campo della cura e riabilitazione	
	psichiatrica;	
	- utilizzare propria editoria per fini didattici e divulgati-	
	vi ed ogni strumento multimediale;	
	- organizzare, realizzare, promuovere e/o partecipare a pro-	
	grammi di ricerca, sia nazionali che internazionali, nell'am-	
	bito del trattamento delle patologie psichiatriche e della	
	loro cura.	
	7	

	La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanzia-	
	menti da parte sia dello Stato che di Enti regionali, locali	
	e della Comunità Europea.	
	Su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle asso-	
	ciazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni	
	provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa, nel rispetto dei limiti di legge vigenti,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia in-	
	direttamente che direttamente attinenti ai medesimi, purché	
	in via non prevalente: per la sola indicazione esemplificati-	
	va:	
	a)- potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma ed escluso lo scopo di collocamento, in società	
	ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, ri-	
	conosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente	
	e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perse-	
	guimento delle proprie finalità statutarie;	
	b)- potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e svi-	
	8	

	luppate il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito; in particolare, potrà co-	
	stituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai	
	sensi dell'art. 2545-septies C.C.;	
	c)- potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	d)- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della suddetta legge n.59/92, la Cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale;	
	e)- potrà conferire incarichi professionali, acquistare beni e servizi ed in generale avvalersi dell'opera di terzi per il	
	9	

	perseguimento degli scopi sociali;	
	f)- potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito in	
	c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni	
	di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di	
	Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge.	
	<u>Art.6)-</u> Il patrimonio della società è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato	
	da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore,	
	nè superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;	
	b)- dalla riserva legale;	
	c)- da eventuali ulteriori riserve costituite dall'assemblea	
	o previste dalla legge;	
	d)- da qualunque bene pervenisse a qualsiasi titolo alla so-	
	cietà cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	<u>Art.7)-</u> Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su ri-	
	chiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere	
	dai soci, stimolandone lo spirito di previdenza e risparmio,	
	nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in mate-	
	ria di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o	
	senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro	
	aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diver-	
	10	

	sa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.	
	<u>Art.8)-</u> Il numero dei soci è variabile, ma non potrà essere	
	inferiore a 3 (tre).	
	Se il numero dei soci scendesse al disotto del predetto limi-	
	te di tre, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà	
	essere posta in liquidazione; nel caso in cui invece i soci	
	cooperatori diventassero venti o più e l'attivo dello stato	
	patrimoniale superasse Euro 1.000.000,00 (unmilione) o quel	
	diverso limite in futuro fissato dalla legge, dovrà essere	
	tempestivamente convocata l'assemblea dei soci, onde delibe-	
	rare che, per quanto non diversamente disciplinato, trovino	
	applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in mate-	
	ria di società per azioni e conseguentemente modificare il	
	presente statuto.	
	<u>Art.9)-</u> Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni,	
	in possesso di requisiti professionali o di esperienze tali	
	da poter svolgere l'attività oggetto della Cooperativa, che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperati-	
	va stessa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle	
	attività sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella esercitata dalla	
	Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche ed associazio-	
	11	

	ni non riconosciute, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative so-	
	ciali. L'ammissione delle persone giuridiche e delle associa-	
	zioni non riconosciute è però subordinata al raggiungimento	
	del limite minimo di cui all'art. 2522-primo comma del Codice	
	Civile.	
	<u>Art.10)</u> - I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a)- <u>soci cooperatori</u> , che godono a vario titolo, direttamente	
	od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa,	
	prestando la loro attività lavorativa e ricevendo il relativo	
	compenso;	
	b)- <u>soci volontari</u> , che prestano la loro attività a titolo di	
	volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici	
	obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi	
	non possono superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	c)- <u>soci sovventori</u> , che apportano capitale finanziario non	
	remunerato alla cooperativa e la cui presenza è interamente	
	disciplinata da quanto stabilito nell'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art.2527-terzo comma C.C., i soggetti che all'atto	
	12	

	dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazio-	
	ne, ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle	
	categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione	
	lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento	
	raggiunto ed il diritto di partecipazione all'assemblea dei	
	soci senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo	
	comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti al-	
	le categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti	
	spettanti agli altri soci cooperatori.	
	<u>Art.11)</u> - Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute, nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con	
	effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizza-	
	zione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo o comunque	
	trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della richiesta; decorso infruttuosamente tale ter-	
	mine, il socio è libero di sottoporre a pegno o vincolo o	
	trasferire la propria partecipazione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	13	

	<u>Art.12)-</u> Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	<u>Art.13)-</u> Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:	
	a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cit-	
	tadinanza e codice fiscale (se persona fisica), ovvero ragio-	
	ne o denominazione sociale, sede sociale, luogo e data di co-	
	stituzione e codice fiscale (se società od ente);	
	b)- l'attività che intende svolgere, le specifiche competenze	
	possedute e l'indicazione della categoria a cui chiede di es-	
	sere iscritto;	
	c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d)- la dichiarazione di volersi incondizionatamente attenere	
	alle norme contenute nel presente statuto, ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e)- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve	
	essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dell'atto costitutivo e dall'indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	bile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione,	
	non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a veri-	
	ficare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.	
	14	

	<u>Art.14)</u> - Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione	
	decide il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di	
	cui al successivo art.37.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla, unitamente alla relativa motivazione, a-	
	gli interessati, i quali potranno, nei sessanta giorni suc-	
	cessivi alla comunicazione del diniego, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea; questa, se non	
	appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della sua	
	prossima successiva riunione.	
	Nella relazione al bilancio, gli amministratori illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	<u>Art.15)</u> - I soci sono obbligati:	
	a) - al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori; i rela-	
	tivi importi potranno essere versati anche ratealmente e pre-	
	cisamente almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della	
	sottoscrizione ed il restante 70% (settanta per cento) nei	
	termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e co-	
	15	

	munque non oltre un anno dalla sottoscrizione;	
	b)- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le de-	
	libere assunte dagli organi sociali e gli eventuali regola-	
	menti interni;	
	c)- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo	
	statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.	
	Il socio che non esegua, in tutto od in parte, il pagamento	
	delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro	
	trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della	
	domanda può, previa intimazione da parte degli amministrato-	
	ri, essere escluso ai sensi del successivo art.20.	
	<u>Art.16)-</u> Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a	
	quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni e/o	
	dalle disposizioni impartite dagli organi sociali risponderà	
	anche per i danni eventualmente provocati.	
	<u>Art.17)-</u> La qualità di socio si perde per morte, recesso od	
	esclusione.	
	<u>Art.18)-</u> In caso di morte, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota	
	già a lui spettante, oppure possono chiedere di subentrare	
	nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requi-	
	siti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso	
	di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Am-	
	16	

	ministrazione con le modalità previste in materia di ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	In caso di pluralità di aventi diritto a subentrare nella	
	partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un	
	rappresentante comune.	
	<u>Art.19)</u> – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio cooperatore:	
	a)– che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)– che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società; spetta al Consiglio di Amministrazione	
	constatare, nei sessanta giorni successivi alla ricezione, se	
	ricorrano o meno i presupposti che legittimano il recesso e	
	dell'esito di tale constatazione dovrà essere data immediata	
	comunicazione al socio; nel caso il Consiglio di Amministra-	
	zione avesse ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, il	
	socio potrà, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento	
	della relativa comunicazione, proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della dichiarazione di recesso; per quanto invece attiene ai	
	rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha ef-	
	17	

	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, a meno che non	
	sia comunicato nei tre mesi precedenti la chiusura di tale e-	
	sercizio, nel qual caso ha effetto con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	<u>Art.20)</u> - Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, può	
	dall'assemblea essere escluso il socio:	
	a) - che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti	
	interni o dal rapporto mutualistico;	
	b) - che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	c) - che non abbia mai avuto od abbia perduto i requisiti pre-	
	visti per la partecipazione alla Società, ovvero che non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b), il socio inadempien-	
	te dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a re-	
	golare la propria posizione e l'esclusione avrà luogo solo	
	trascorso un mese da detto invito e semprechè perduri l'ina-	
	dempienza.	
	<u>Art.21)</u> - Le deliberazioni adottate in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno; contro tali delibere gli in-	
	teressati possono proporre opposizione al Tribunale nel ter-	
	mine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	18	

	<u>Art.22)-</u> Agli eredi o legatari del socio defunto, nonché al	
	socio receduto od escluso spetta il rimborso del capitale ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui li-	
	quidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento	
	del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rim-	
	borso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della società e non sia destinato ad aumento gratui-	
	to del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies-terzo comma	
	C.C..	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la fra-	
	zione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545	
	quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposta in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi o lega-	
	tari del socio defunto rispondono, a norma dell'art.2536 del	
	Codice Civile, per il pagamento dei conferimenti non versati	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	morte si sono verificati e, in caso di insolvenza della So-	
	cietà manifestatasi entro l'anno dallo scioglimento del rap-	
	porto sociale, nei limiti di quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota.	
	19	

	<u>Art.23)</u> – L'assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purché nelle Province di Roma, Vi-	
	terbo e L'Aquila, con lettera raccomandata, fax (purché con-	
	fermato) o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	tempestività della comunicazione e la prova della relativa	
	ricezione, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo del-	
	l'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	<u>Art.24)</u> – In ogni caso le assemblee saranno regolarmente co-	
	stituite, anche senza l'espletamento preventivo delle forma-	
	lità di convocazione di cui al precedente art.23, qualora	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto, siano intervenuti (o risultino informati) l'organo am-	
	ministrativo ed il Collegio Sindacale, quest'ultimo qualora	
	esistente e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomen-	
	to. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totali-	
	taria in caso di assenza di amministratori e sindaci, questi	
	dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino	
	di essere stati informati su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non essersi opposti alla trattazione	
	20	

	degli stessi.	
	<u>Art.25)</u> - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomen-	
	ti che, a norma dell'art.2364 del Codice Civile, sono di sua	
	competenza.	
	Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte	
	il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla gestio-	
	ne sociale, nonché per trattare gli argomenti che la legge	
	attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno i 2/5 (due	
	quinti) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto	
	di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con l'in-	
	dicazione degli oggetti da trattare.	
	<u>Art.26)</u> - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	<u>Art.27)</u> - I soci che per qualsiasi motivo non possono interve-	
	nire personalmente all'assemblea hanno facoltà, alle condi-	
	zioni previste dalla legge, di farsi rappresentare da altro	
	socio mediante delega scritta da conservarsi in atti della	
	21	

	Società; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre	
	soci.	
	<u>Art.28)</u> - L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima	
	che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappre-	
	sentati tanti soci aventi diritto ad un numero di voti supe-	
	riore alla metà dei voti complessivi.	
	Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei	
	soci presenti e/o rappresentati alle adunanze.	
	<u>Art.29)</u> - In caso di modificazioni del presente statuto e di	
	decisioni relative al compimento di operazioni che comportino	
	una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nel	
	presente statuto od una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei so-	
	ci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In	
	tali casi il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un	
	notaio.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per par-	
	ticolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	<u>Art.30)</u> - Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal-	
	l'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.	
	<u>Art.31)</u> - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedi-	
	mento, dal vice-Presidente e, in caso di assenza od impedi-	
	mento anche di questi, da altra persona scelta dall'assemblea	
	seduta stante.	
	22	

	L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina	
	del Segretario, che può anche essere un non socio.	
	Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.	
	<u>Art.32)</u> - La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre ad undici membri, i cui componenti,	
	eletti dall'assemblea, sono scelti per la maggioranza fra i	
	soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci co-	
	operatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i	
	suoi membri sono rieleggibili.	
	L'assemblea dei soci che procede alla nomina degli ammini-	
	stratori ne stabilisce di volta in volta il numero.	
	<u>Art.33)</u> - Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza; gli	
	amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenu-	
	te per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.	
	<u>Art.34)</u> - Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua rinno-	
	vazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente ed even-	
	tualmente un vice-Presidente ed uno o più Amministratori De-	
	legati; potrà essere anche nominato, per la redazione dei	
	verbali, un Segretario anche estraneo al Consiglio.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le	
	23	

	sue mansioni spettano al vice-Presidente.	
	<u>Art.35)</u> - Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il consigliere più an-	
	ziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio.	
	<u>Art.36)</u> - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che	
	altrove, purché nelle Province di Roma, Viterbo o L'Aquila,	
	tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od	
	impedimento, da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera rac-	
	comandata, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la tempestività della comunicazione e la prova della re-	
	lativa ricezione, da inviare non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare.	
	Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio di Amministrazio-	
	ne è convocato anche a mezzo telegramma con preavviso minimo	
	di trentasei ore.	
	Il Consiglio è comunque legittimamente riunito, indipendente-	
	mente dalle formalità di convocazione, quando i consiglieri	
	sono tutti presenti.	
	<u>Art.37)</u> - Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno	
	24	

	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori in carica, eccezion fatta per le deliberazioni relative all'accoglimento della domanda di ammissione da parte di nuovi soci, che devono intendersi adottate solo col voto favorevole da parte di tutti i Consiglieri in carica. Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto dal Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	<u>Art.38)</u> - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che non siano stati riservati dalla legge e dal presente statuto alla decisione dei soci.	
	Può deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società, accendere ed estinguere conti	
	25	

	correnti, effettuare tutte le operazioni bancarie e di credi-	
	to, anche per affidamenti allo scoperto.	
	<u>Art.39)</u> - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
	vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare	
	dell'art.2544 Codice Civile, può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comi-	
	tato esecutivo, la cui composizione e le cui attribuzioni sa-	
	ranno fissate dallo stesso Consiglio od anche dall'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più diret-	
	tori tecnici e comitati tecnici, anche fra estranei, stabi-	
	lendone la composizione, le mansioni, le responsabilità ed e-	
	ventualmente i compensi, se non stabiliti dall'assemblea con	
	apposito regolamento.	
	<u>Art.40)</u> - La firma e la rappresentanza della Società spettano	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di	
	sua assenza od impedimento, al vice-Presidente, se nominato e	
	in mancanza o in assenza di questi, ad un Consigliere desi-	
	gnato dal Consiglio o, nei limiti della delega, agli Ammini-	
	stratori Delegati.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo	
	avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizio-	
	26	

	ni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro-	
	curatori speciali per singoli atti e contratti o per determi-	
	nate categorie di atti e contratti.	
	<u>Art.41)</u> - Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vi-	
	gilanza, che dovrà essere nominato qualora ricorrano le con-	
	dizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto de-	
	gli artt. 2543 e 2477 Codice Civile.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	
	Ai Sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto	
	alcun compenso.	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della so-	
	cietà, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costi-	
	tutivo ed effettua il controllo contabile, accertando la re-	
	golare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza	
	del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri	
	e delle scritture previste a norma di legge.	
	I Sindaci hanno infine gli obblighi ed i doveri stabiliti	
	dalla legge.	
	E' facoltà di nominare un Revisore contabile ovvero un colle-	
	gio dei revisori anche quando non ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dalla legge.	
	27	

	In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del	
	Revisore contabile, ad essi si applicano, ove l'atto di nomi-	
	na non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme	
	di cui al Codice Civile.	
	<u>Art.42)</u> - L'esercizio sociale va dal 1^ (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio sociale secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori ed i Sindaci, ovvero il Revisore contabi-	
	le, questi ultimi qualora nominati, debbono, nelle relazioni	
	previste dagli artt. 2428 e 2429 Codice Civile, indicare spe-	
	cificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi	
	dell'art. 2545 Codice Civile.	
	<u>Art.43)</u> - L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516	
	Codice Civile.	
	<u>Art.44)</u> - Gli utili netti annuali saranno così destinati:	

	a)- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b)- una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	c)- la restante parte secondo quanto determinato dall'assem-	
	blea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies	
	del Codice Civile.	
	Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel	
	massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a)	
	dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e succes-	
	sive modificazioni, ai soci potrà essere assegnato un divi-	
	dendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque)	
	punti rispetto al capitale effettivamente versato.	
	E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni	
	legislative in materia di cooperative sociali in regola con i	
	requisiti mutualistici ai fini tributari.	
	<u>Art.45)-</u> In caso di scioglimento della società, l'assemblea,	
	ai sensi dell'art. 2545-duodecies Codice Civile, determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquida-	
	tori, stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme	
	inderogabili di legge.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	29	

	stinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59.	
	<u>Art.46)</u> - I rapporti tra società e soci potranno essere disci-	
	plinati da uno o più regolamenti interni, che determineranno	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra società e soci, da predisporli da parte del-	
	l'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee di cui al precedente	
	art.29; la Società sarà comunque obbligata al rispetto del	
	principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 Co-	
	dice Civile.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore tecnico e del comitato esecutivo, se nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costi-	
	tuiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei di-	
	pendenti della società.	
	La Società potrà svolgere la propria attività anche con i	
	terzi, valutate caso per caso le esigenze della Società coo-	
	perativa.	
	<u>Art.47)</u> - E' fatto divieto alla società cooperativa, ai sensi	
	dell'art.2514 Codice Civile:	
	a) - di distribuire dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5	
	(due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamen-	
	30	

	te versato;	
	b)- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due)	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c)- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	<u>Art.48)-</u> Le clausole mutualistiche di cui sopra sono indero-	
	gabili e devono essere di fatto osservate.	

	5)- di nominare il nuovo organo amministrativo, composto	
	da cinque membri nelle persone di:	
	- SMARGIASSI MARINA MARIA , nata a Roma il 21 marzo 1944, ivi	
	domiciliata in via Tuscania n.19, CF:"SMR MNM 44C61 H501Q";	
	- CALTAGIRONE IGNAZIO , nato a Roma il 30 ottobre 1943, ivi	
	domiciliato in via Tuscania n.19, CF:"CLT GNZ 43R30 H501V";	
	- CARRER CARLO , nato a Roma il 18 settembre 1956, domiciliato	
	in Fiano Romano (Roma), via dello Sport n.57, CF:"CRR CRL	
	56P18 H501J";	
	- CALTAGIRONE EMANUELE , nato a Roma il 10 luglio 1979, ivi	
	domiciliato in via Tuscania n.19, CF:"CLT MNL 79L10 H501V";	
	- MANNETTI ELIO , nato a Roma il 5 aprile 1965, ivi domicilia-	
	to in viale Trastevere n.209, CF:"MNN LEI 65D05 H501J";	
	6)- di nominare il Revisore Contabile in persona del si-	
	gnor MOSIELLO ANDREA , nato a Roma il 20 settembre 1968, ivi	
	domiciliato in via Aventina n.26, CF:"MSL NDR 68P20 H501W",	
	iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili presso il	
	31	